

Il Ministro del turismo

FONDO UNICO NAZIONALE DEL TURISMO DI CONTO CAPITALE

ATTO DI PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

Annualità 2026 – 2028

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* e, in particolare, l’articolo 6 concernente l’istituzione del Ministero del turismo;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *“Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”* e, in particolare, l’articolo 54-bis che trasferisce al Ministero del turismo le funzioni esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in materia di turismo;

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modifiche dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante *“Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 177, recante il *“Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*;

VISTO il decreto ministeriale prot. n. 184611 del 20 settembre 2024, pubblicato sulla GURI del 4 dicembre 2024, recante *“Individuazioni e attribuzione degli Uffici di livello dirigenziale non generale del, Ministro, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023 n. 177”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante *“Disposizioni ordinamentali in materia pubblica amministrativa”* e, in particolare, l’art. 11, comma 2-bis, ai sensi del quale *“gli atti amministrativi anche in natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elementi essenziale dell’atto stesso”*;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante *“Legge di contabilità e finanza pubblica”*;

VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)”*;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”* e in particolare l'articolo 37 sulla *“Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi”*;

VISTO l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modifica, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del codice unico di progetto (CUP);

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, recante *“Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo”* e, in particolare, l'art. 16 che ha disposto la trasformazione di ENIT in ente pubblico economico;

VISTA la delibera CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, che prevede la nullità degli atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, non identificati dal codice unico di progetto;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”*, pubblicata sulla G.U. Serie generale n. 310 del 31.12.2021 Suppl. Ordinario n. 49 e, in particolare, l'articolo 1, che ai commi 366 e 368 istituisce nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo, rispettivamente, il Fondo unico nazionale per il turismo parte corrente e il Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale;

VISTA la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante *“Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale 2026-2028”*, che ha, tra l'altro, disposto un rifinanziamento pari a euro 14.225.000,00 per ciascuna delle annualità 2026 e 2027 e pari a euro 13.750.000,00 per l'annualità 2028 del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale e ha modificato le modalità per l'attuazione e il riparto delle risorse in esame di cui alla legge 30 dicembre 2021, n. 234;

VISTI gli accantonamenti di bilancio disposti dalla Ragioneria generale dello Stato;

VISTO che, per effetto dei suddetti accantonamenti, lo stanziamento definitivo del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale risulta pari a euro 13.225.000,00 per l'anno 2026, euro 1.225.000,00 per l'anno 2027 e euro 13.250.000,00 per l'anno 2028;

VISTO l'art. 1, comma 369, della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato dall'art. 1, comma 472, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, secondo il quale *“con decreto del Ministro del turismo, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di attuazione dell'accesso ai Fondi di cui ai commi 366 e 368 nonché di riparto dei medesimi Fondi. Per le risorse di cui al comma 368 il decreto di cui al secondo periodo del presente comma definisce modalità di monitoraggio degli interventi attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e sistemi collegati, nonché le ipotesi di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale e finanziario degli interventi”*;

VISTO l'art. 1, comma 369 bis, della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, introdotto dall'art. 1, comma 472, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante *“Con decreto del Ministro del turismo sono assegnate le risorse dei Fondi di cui ai commi 366 e 368. Con riferimento alle risorse di cui al comma 368 il decreto di cui al primo periodo del presente comma definisce altresì uno specifico piano con il quale sono individuati gli interventi, con indicazione dei codici unici di progetto, dei soggetti attuatori e del cronoprogramma procedurale e finanziario con i relativi obiettivi, determinati in coerenza con gli stanziamenti del Fondo di cui al comma 368, nonché le modalità di revoca secondo quanto previsto nel decreto di cui al comma 369”*;

VISTO il Decreto del Ministro del turismo, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, prot. n. 39068 del 18 marzo 2026, recante *“Disposizioni applicative per l'attuazione e il riparto delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, di cui all'art. 1, commi 366 e 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234”*;

VISTO l'Atto di programmazione del Fondo unico nazionale del turismo di conto capitale, annualità 2025-2027, prot. n. 178996 del 5 giugno 2025, con il quale sono stati definiti gli indirizzi politico-amministrativi di natura programmatica da attuare nelle determinazioni volte all'individuazione degli interventi e alla ripartizione dei fondi stanziati per il triennio 2025-2027;

VISTO l'“*Aggiornamento dell'Atto di programmazione triennale del Fondo unico nazionale del turismo di conto capitale, annualità 2025-2027, prot. n. 178996 del 05/06/2025*”, prot. n. 265010 del 21 novembre 2025;

CONSIDERATO che l'Atto di programmazione, in base ad esigenze sopravvenute o alla adeguata rivalutazione del contesto di riferimento, nonché tenendo conto di eventuali ulteriori disponibilità finanziarie, può essere aggiornato annualmente;

RILEVATO che, allo stato, sono stanziati risorse per le annualità 2026, 2027 e 2028 e ritenuto, quindi, più efficiente ed efficace programmare le risorse per il triennio 2026-2028;

VISTO il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2016 con il quale sono state disciplinate le modalità di trasmissione dei documenti contabili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP);

VISTA anche la deliberazione della Corte dei conti n. 29/2023/CC del 19 dicembre 2023, nonché la successiva deliberazione n. 38/2025/CCC del 18 luglio 2025, rese all'esito del controllo concomitante, recanti osservazioni relative ad una puntuale scansione temporale delle fasi di programmazione, realizzazione e rendicontazione degli interventi;

VISTO il Piano Strategico del turismo -PST- 2023-2027 approvato dal Consiglio dei Ministri il 17 luglio 2023;

VISTE le Relazioni al Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 366-377, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e s.m.i. riguardo all'impiego del Funt capitale per gli anni 2023 e 2024;

VISTO l'atto di indirizzo del Ministro per la definizione delle priorità politiche per l'anno 2026 e per il triennio 2026-2028 prot. n. 279782 del 30 dicembre 2025, in corso di registrazione da parte degli Organi di controllo;

VISTA la Direttiva generale per l'azione e la gestione per l'anno 2026, prot. n. 3801 del 14 gennaio 2026, ammessa alla registrazione della Corte dei conti il 26 febbraio 2026 al n. 188;

VISTI i più recenti dati sull'andamento del turismo in Italia e la necessità di sfruttare al meglio le ricadute positive che sta avendo sull'economia nazionale e territoriale;

RITENUTO opportuno di meglio armonizzare le azioni delle Regioni e Province Autonome con quelle del Ministero nell'ambito della programmazione del Fondo;

VISTO il Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L del 15 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», e il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come modificato dal Regolamento (UE) n. 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023;

VISTO il decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, recante “*Codice degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160*”;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 3 del sopracitato decreto ministeriale prot. n. 39068 del 18 marzo 2026, in coerenza con quanto stabilito dalla legge di bilanci, il Ministro del turismo destina le risorse stanziare sul Fondo di conto capitale, attribuita per la quota dell'80% per iniziative cofinanziate dalle Regioni e per la quota del 20% per iniziative cofinanziate dal Ministero del turismo, all'attuazione degli indirizzi programmatici previsti nel presente Atto;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'adozione dell'atto di programmazione delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, per le annualità 2026, 2027 e 2028;

RITENUTO, altresì, alla luce delle disposizioni normative sopra richiamate, di individuare nell'ambito delle risorse del Fondo di conto capitale, destinate agli indirizzi programmatici di cui al presente atto, le quote di competenza delle Regioni per il triennio 2026-2028, così suddivise per ciascuna annualità:

- euro 10.580.000,00 per l'annualità 2026;
- euro 980.000,00 per l'annualità 2027;

- euro 10.600.000,00 per l'annualità 2028;

RITENUTO, altresì, alla luce delle disposizioni normative sopra richiamate, di individuare nell'ambito delle risorse del Fondo di conto capitale, destinate agli indirizzi programmatici di cui al presente atto, le quote destinate ad iniziative cofinanziate dal Ministero del turismo per il triennio 2026-2028, così suddivise per ciascuna annualità:

- euro 2.645.000,00 per l'annualità 2026;
- euro 245.000,00 per l'annualità 2027;
- euro 2.650.000,00 per l'annualità 2028;

EMANA

il presente atto, adottato ai sensi dell'art. 5 rubricato "*Ripartizione, assegnazione e monitoraggio delle risorse del Fondo di conto capitale*" del Decreto del Ministro del turismo, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, prot. n. 39068 del 18 marzo 2026, tenuto conto delle finalità e degli obiettivi di cui all'art. 3 del medesimo decreto, che definisce gli indirizzi politico-amministrativi di natura programmatica da attuare nelle determinazioni volte alla individuazione degli interventi e alla ripartizione dei fondi stanziati per le annualità 2026, 2027 e 2028 dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199.

Articolo 1 (Finalità)

1. Nel rispetto della normativa di cui all'art. 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono individuate le seguenti finalità volte alla realizzazione di investimenti per l'incremento dell'attrattività turistica dell'Italia:
 - a) riconoscere il turismo come leva fondamentale per lo sviluppo economico e la promozione del territorio italiano, favorendo modelli sostenibili dal punto di vista ambientale, economico e sociale;
 - b) favorire la destagionalizzazione attraverso investimenti che consentano di sfruttare al meglio le potenzialità dell'economia del turismo e gli effetti diretti ed indiretti che essa è in grado di generare sui territori regionali;
 - c) riconoscere il turismo di impresa favorendo investimenti in circuiti che coinvolgano stabilimenti produttivi, percorsi museali e installazioni con lo scopo di far conoscere i processi produttivi, la storia aziendale, l'innovazione tecnologica e l'organizzazione del lavoro al fine di implementare l'attrattività turistica di luoghi e spazi;
 - d) riequilibrare i flussi turistici valorizzando territori meno conosciuti e percorsi alternativi, promuovendo lo sviluppo di infrastrutture turistiche a rete, salvaguardando al contempo le identità culturali, enogastronomiche e sociali delle comunità ospitanti, utilizzando anche le nuove tecnologie per la migliore gestione dei flussi turistici;
 - e) sviluppare una governance efficace e multilivello, potenziando le competenze degli enti territoriali e favorendo strategie condivise tra le Regioni e con il livello nazionale.

Articolo 2 **(Obiettivi)**

1. Gli obiettivi della Programmazione del triennio sono quelli di:
 - a) valorizzazione dei territori e riequilibrio dei flussi: promuovere forme di turismo che valorizzino la destagionalizzazione, le aree meno note della Nazione - come borghi, aree montane ed interne e siti di interesse culturale e naturalistico - contribuendo a una distribuzione più equa dei flussi turistici sui territori e durante l'intero anno, al fine di incentivare impatti positivi sulle comunità locali a livello sociale, economico e culturale. L'obiettivo mira anche al miglioramento delle infrastrutture e dei servizi a rete, per favorire forme di cooperazione locali e la realizzazione di un sistema turistico di destinazione;
 - b) innovazione e diversificazione dell'offerta turistica: rafforzare l'attrattività del sistema turistico italiano incrementando l'offerta di prodotti tematici e promuovendo l'innovazione in settori chiave. In particolare, promuovere i percorsi turistici d'eccellenza e il turismo d'impresa o industriale quale componente strategica dell'offerta turistica nazionale, attraverso iniziative volte alla fruizione del patrimonio industriale storico e contemporaneo e della conoscenza di processi produttivi, filiere del Made in Italy, botteghe artigiane storiche, archivi e musei d'impresa. Tali interventi contribuiscono a valorizzare il "saper fare" italiano e le eccellenze produttive dei territori, a rafforzare l'identità culturale ed economica delle destinazioni, ad ampliare l'offerta turistica in chiave esperienziale e sostenibile e a generare flussi turistici in periodi diversi dai picchi stagionali, favorendo la destagionalizzazione;
 - c) turismo sostenibile: qualificare l'offerta turistica relativa ai percorsi e alle destinazioni attraverso il potenziamento del sistema ricettivo e di ristoro, il miglioramento dell'intermodalità e dell'accessibilità, lo sviluppo di servizi turistici qualificati anche in termini di digitalizzazione, inclusione e sicurezza, informazione e orientamento, concentrando gli interventi su destinazioni e percorsi già strutturati anche dal punto di vista dell'organizzazione e della governance;
 - d) qualità, accessibilità e sicurezza dell'esperienza turistica: garantire un'offerta turistica accessibile, sicura e di qualità, in grado di soddisfare le esigenze delle diverse tipologie di viaggiatori e di assicurare più elevati standard qualitativi. Sostenere azioni volte alla riduzione di ogni tipologia di barriera per l'accesso a infrastrutture e servizi e all'adeguamento dell'offerta a bisogni diversificati.

Articolo 3 **(Beneficiari)**

1. I beneficiari delle risorse del Fondo di conto capitale sono i soggetti in favore dei quali viene disposta la concessione del finanziamento e sono altresì responsabili dell'attuazione e della realizzazione degli interventi approvati, nonché della loro rendicontazione.
2. Possono accedere alle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale:

- a) le amministrazioni territoriali e gli enti pubblici, compresi i loro enti strumentali (ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 118/2011), quali Regioni, Comuni, Unioni di Comuni, Città metropolitane, Comunità montane, Enti parco nazionali e regionali, Agenzie regionali e altri soggetti pubblici;
 - b) i concessionari di beni pubblici;
 - c) le istituzioni culturali ed universitarie di diritto pubblico, comprese le università e gli enti pubblici di ricerca (ai sensi del D.Lgs. 218/2016), anche in forma aggregata;
 - d) le fondazioni che svolgono la propria attività istituzionale nei settori di attività di promozione del sistema turistico territoriale individuati negli articoli 1 e 2 del presente Atto di programmazione;
 - e) le associazioni che abbiano lo scopo statutario o l'atto costitutivo coerenti con le finalità del Fondo Unico nazionale del turismo e che svolgano la propria attività associativa nei settori di attività di promozione del sistema turistico territoriale individuati negli articoli 1 e 2 del presente Atto di programmazione;
 - f) le federazioni sportive;
 - g) gli enti del terzo settore iscritti al RUNTS, ai sensi del D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore);
 - h) i comitati formalmente costituiti, dotati di personalità giuridica o comunque riconosciuti ai sensi delle normative vigenti, che svolgono la propria attività associativa nei settori di attività di promozione del sistema turistico territoriale individuati negli articoli 1 e 2 del presente Atto di programmazione;
 - i) soggetti in partenariato pubblico-privato formalizzati ai sensi dell'art. 174 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., o mediante convenzioni tra soggetti pubblici e privati a finalità turistica;
 - j) enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, ai sensi dell'art. 7 della legge 20 maggio 1985, n. 222.
3. I beneficiari individuano gli eventuali soggetti attuatori, ove diversi dai beneficiari medesimi, nel rispetto della normativa vigente, ferma restando la loro responsabilità per la rendicontazione nei confronti del Ministero ai sensi degli articoli 7 e 8 del presente Atto di programmazione.
4. Le risorse devono essere spese conformemente alla vigente normativa, ivi compreso il d.lgs. n. 184/2025. Qualora le agevolazioni a valere sulle risorse del Fondo di conto capitale configurino aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107, par. 1, del Trattato di funzionamento dell'Unione europea, esse sono concesse ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 (aiuti «de minimis») e del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, come modificato dal Regolamento (UE) n. 2023/1315, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 4 ***(Riparto e assegnazione delle risorse)***

1. Per l'attuazione degli indirizzi programmatici previsti dal presente atto, il Ministero del turismo, in coerenza con quanto stabilito dalla legge di bilancio, destina una quota delle risorse

del Fondo unico nazionale del turismo di conto capitale pari all'80% ad iniziative cofinanziate dalle Regioni. Per il triennio 2026-2028, le suddette quote sono pari a euro 10.580.000,00 per l'annualità 2026, a euro 980.000,00 per l'annualità 2027 e a euro 10.600.000,00 per l'annualità 2028.

2. La rimanente quota, pari al 20%, è destinata alla realizzazione di particolari investimenti di interesse nazionale per iniziative cofinanziate dal Ministero del turismo al fine di perseguire le medesime finalità e obiettivi di cui all'art. 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e agli indirizzi del presente atto di programmazione. Per il triennio 2026-2028, le suddette quote sono pari a euro 2.645.000,00 per l'annualità 2026, a euro 245.000,00 per l'annualità 2027 e a euro 2.650.000,00 per l'annualità 2028.
3. Con riferimento alla quota destinata alle Regioni, l'assegnazione delle risorse avviene con le modalità ed entro i termini stabiliti nel decreto del Ministro del turismo prot. n. 39068 del 18 marzo 2026.
4. Le Regioni, in conformità alla ripartizione delle risorse di cui al sopra citato decreto, nonché alle finalità e agli obiettivi di cui al presente atto, presentano, unitamente all'istanza di finanziamento, il piano degli investimenti a valere sulle risorse del Fondo di conto capitale entro il 30 aprile del primo anno di ciascun triennio, con possibilità di proporre aggiornamenti secondo i termini e le modalità di cui all'art. 5, commi 12 e 13. In sede di prima applicazione delle disposizioni applicative di cui al decreto prot. n. 39068 del 18 marzo 2026, il termine di presentazione del piano degli investimenti a valere sulle risorse del Fondo di conto capitale di cui al presente comma è differito al 30 giugno 2026.
5. Le Regioni sono tenute al rigoroso rispetto del termine previsto dal comma 4 del presente articolo e dai relativi provvedimenti attuativi. Il mancato rispetto dei termini può costituire causa di mancata assegnazione delle risorse.
6. Con uno o più successivi decreti del Ministro del turismo, previa verifica di coerenza degli interventi proposti con le finalità ed obiettivi di cui agli artt. 1 e 2 del presente atto, entro sessanta giorni dalla presentazione del piano degli investimenti di cui al comma 4, o del suo aggiornamento, si provvede all'assegnazione o alla rimodulazione delle risorse alle Regioni e Province autonome secondo quanto previsto dal decreto prot. n. 39068 del 18 marzo 2026.
7. Con uno o più provvedimenti del Direttore generale competente, entro il medesimo termine di cui al precedente comma, ovvero entro sessanta giorni dalla presentazione del piano degli investimenti, si provvede all'impegno delle risorse del Fondo di conto capitale in favore delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, in conformità con quanto stabilito dal decreto o dai decreti di assegnazione di cui al comma precedente.
8. Con successivi provvedimenti del Direttore generale competente, secondo modalità e termini di cui all'art. 7 del presente atto e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, si provvede al trasferimento delle risorse del Fondo di conto capitale assegnate alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dei commi precedenti.
9. Le Regioni comunicano le modalità di spesa delle risorse assegnate ai sensi dei commi precedenti, anche in relazione agli obiettivi e alle finalità di cui agli artt. 1 e 2, supportate da idonea documentazione ai sensi degli artt. 5 e 7 del presente atto.

Articolo 5

(Presentazione delle istanze, interventi e spese ammissibili)

1. Con riferimento alle risorse del Fondo di conto capitale di cui all'art. 4, comma 1, le Regioni presentano istanza di finanziamento, corredata del prescritto piano degli investimenti di cui all'art. 4, comma 4 del presente Atto, entro il termine di cui al medesimo comma. Oltre a quanto previsto dal presente articolo, il Ministero del turismo provvede a comunicare tramite il sito istituzionale l'indirizzo pec per la presentazione delle istanze, le modalità, nonché a rendere disponibili appositi format da utilizzare per la compilazione delle stesse.
2. Con riferimento alle richieste di finanziamento a valere sulla quota pari al 20% delle risorse del Fondo di conto capitale, il Ministero del turismo provvede alla pubblicazione di un Avviso di manifestazione di interesse, individuando altresì i termini e le modalità per la presentazione delle istanze.
3. Le risorse classificabili di conto capitale finanziano le spese per investimenti riguardanti la realizzazione di interventi e opere, in coerenza con le finalità e gli obiettivi di cui agli artt. 1 e 2 del presente atto.
4. Gli interventi ammissibili al finanziamento a valere sulle risorse in conto capitale comprendono:
 - a) costruzione o recupero di infrastrutture legate al turismo di impresa e MICE;
 - b) interventi per migliorare l'accessibilità fisica, digitale e ambientale delle destinazioni turistiche, e per qualificare la fruibilità dei percorsi all'aria aperta, anche attraverso l'installazione di dispositivi di informazione e orientamento;
 - c) lavori per migliorare l'efficienza energetica e la sostenibilità ambientale delle strutture;
 - d) progetti volti a promuovere l'allungamento della stagione turistica e la migliore distribuzione dei flussi turistici sul territorio tramite lo sviluppo di azioni incentivanti i settori dei servizi del turismo e di quelli strettamente connessi;
 - e) investimenti per percorsi turistici e infrastrutture con un impatto positivo sul turismo tali da favorire l'integrazione della filiera e quella territoriale, nonché idonei a rendere strutturale la crescita economica legata al turismo di un territorio;
 - f) percorsi turistici identitari riconoscibili all'estero sviluppando la rete tra le imprese e i territori, con particolare riferimento, per questo triennio, al turismo di impresa, alla valorizzazione del Made in Italy, diretti in special modo alla fruizione del patrimonio industriale e produttivo tramite percorsi esperienziali legati al "saper fare" italiano, iniziative di narrazione identitaria delle filiere produttive e progetti integrati che coinvolgano reti di imprese e distretti produttivi.
5. Per l'accesso al finanziamento, i beneficiari delle risorse sono tenuti a utilizzare il logo del Ministero del turismo nelle iniziative finanziate, nonché ad assicurare un adeguato livello di visibilità e di promozione del contributo del Ministero del turismo.
6. Le proposte presentate a valere sulle risorse di cui all'art. 4, comma 1, devono prevedere il cofinanziamento, pari ad almeno il 50% del costo complessivo, di altre Amministrazioni pubbliche ovvero il partenariato con soggetti privati e devono essere strutturate, in termini progettuali, almeno a livello di studio di fattibilità.

7. Per la realizzazione degli interventi a valere sulle risorse di cui all'art. 4, comma 2, può essere assegnato un finanziamento pari sino al 75% del costo complessivo della proposta presentata.
8. Le istanze di finanziamento a valere sulle risorse di cui all'art. 4, commi 1 e 2 devono riportare i seguenti dati:
 - a) denominazione intervento;
 - b) soggetto beneficiario ed eventuale soggetto attuatore, qualora non corrisponda al beneficiario;
 - c) CUP assegnato;
 - d) costo e copertura finanziaria;
 - e) descrizione dell'intervento e modalità previste per la sua attuazione;
 - f) localizzazione dell'intervento;
 - g) risultati attesi;
 - h) target;
 - i) cronoprogramma;
 - j) atti giuridicamente vincolanti;
 - k) conti di tesoreria/conti correnti a cui trasferire le risorse.
9. Le spese ammissibili comprendono le spese funzionali alla realizzazione degli interventi ammissibili, di cui al comma 4, ivi comprese le spese di progettazione.
10. Per gli interventi strutturali a realizzazione pluriennale, i contributi possono essere concessi anche per singoli lotti funzionali.
11. Gli interventi di spesa in conto capitale devono concludersi entro la fine dell'ultima annualità del periodo di riferimento, nel caso dell'intero triennio, entro il 31 dicembre 2028. Eventuali richieste di proroghe che vadano oltre tale termine non possono essere prese in considerazione dal Ministero del turismo.
12. In riferimento alle richieste di contributo a valere sulle risorse di cui all'art. 4, comma 1, le Regioni presentano il Piano degli investimenti entro il termine di cui all'art. 4, comma 4, ovvero entro il 30 aprile del primo anno di ciascun triennio e, ove adeguatamente motivate, possono presentare al Ministero del turismo eventuali richieste di aggiornamenti o integrazioni del Piano entro il 30 aprile di ciascuno degli anni successivi.
13. In riferimento alle richieste di aggiornamento o integrazione di cui al comma precedente, le Regioni devono attenersi al rispetto del termine di cui al comma 11 del presente articolo, nonché degli obblighi di cui all'art. 7 del presente atto. Gli aggiornamenti del Piano degli investimenti non possono in ogni caso prevedere una variazione sostanziale dell'intervento o una sostituzione dello stesso. La richiesta di aggiornamento o integrazione si intende accolta previo parere favorevole da parte del Ministero del turismo.

Articolo 6

(Valutazione delle proposte a valere sulla quota 20%)

1. Per la valutazione delle proposte a valere sulle risorse pari alla quota 20% del Fondo di conto capitale di cui all'art. 4, comma 2, il Ministero istituisce una Commissione interna al fine di verificare la coerenza delle proposte pervenute rispetto alle finalità e agli obiettivi di cui agli

articoli 1 e 2 del presente atto, nonché rispetto ai criteri che saranno definiti nell'Avviso di manifestazione di interesse di cui art. 5, comma 2.

Articolo 7 ***(Monitoraggio e rendicontazione)***

1. Le risorse a gestione decentrata, di cui all'art. 4, comma 1, possono essere trasferite dalla Regione ai soggetti attuatori degli interventi, nella misura ammessa dal Ministero nel programma annuale di interventi approvato, secondo le modalità individuate dalle Regioni.
2. Le risorse del Fondo di conto capitale di cui all'art. 4, comma 1, sono trasferite dal Ministero del turismo alle Regioni secondo le seguenti modalità:
 - a) per la quota relativa all'annualità 2026, l'erogazione avviene successivamente ai provvedimenti di assegnazione e impegno delle risorse di cui all'art. 4, commi 6 e 7;
 - b) per la quota relativa all'annualità 2027, l'erogazione avviene previa acquisizione dello stato di avanzamento dei lavori (SAL) relativamente alla quota 2026, accompagnato da una relazione descrittiva dello stesso, nonché del piano finanziario aggiornato e di analitica documentazione fiscalmente valida delle spese effettivamente sostenute, ovvero copia delle fatture e delle quietanze di pagamento recanti l'indicazione del CUP. Sono riconosciute le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2026. La Regione è tenuta a presentare al Ministero del turismo la documentazione indicata entro il 30 settembre 2027.
 - c) per la quota relativa all'annualità 2028, l'erogazione avviene secondo le medesime modalità di cui al punto precedente, ovvero previa acquisizione dello stato di avanzamento dei lavori (SAL) relativamente alla quota 2027, accompagnato da una relazione descrittiva dello stesso, del piano finanziario aggiornato e di analitica documentazione fiscalmente valida delle spese effettivamente sostenute, ovvero copia delle fatture e delle quietanze di pagamento recanti l'indicazione del CUP. La Regione è tenuta a presentare al Ministero del turismo la documentazione indicata entro il primo semestre del 2028.
3. Entro novanta giorni dalla conclusione degli interventi finanziati, ovvero entro il primo trimestre del 2029, le Regioni sono tenute a presentare, altresì, una relazione finale dettagliata delle attività, il piano finanziario aggiornato e analitica documentazione fiscalmente valida delle spese effettivamente sostenute, ovvero copia delle fatture e delle quietanze di pagamento recanti l'indicazione del CUP, nonché il certificato di regolare esecuzione degli interventi. Sono riconosciute le spese sostenute fino al 31 dicembre 2028.
4. I contributi a valere sulle risorse del Fondo di conto capitale di cui all'art. 4, comma 2, assegnati all'esito dell'Avviso di manifestazione di interesse di cui all'art. 5, comma 2, sono trasferiti dal Ministero del turismo ai soggetti beneficiari secondo le seguenti modalità:
 - a) nella misura minima del 33% del contributo, e comunque nei limiti degli stanziamenti di bilancio, l'erogazione avviene successivamente ai provvedimenti di assegnazione e impegno delle risorse;
 - b) nella misura minima del 33% del contributo, e comunque nei limiti degli stanziamenti di bilancio, l'erogazione avviene previa acquisizione di una relazione sullo stato di

- avanzamento dei lavori (SAL), del piano finanziario aggiornato e di analitica documentazione fiscalmente valida delle spese effettivamente sostenute, ovvero copia delle fatture e delle quietanze di pagamento recanti l'indicazione del CUP. Sono riconosciute le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2026. Il soggetto beneficiario è tenuto a presentare al Ministero del turismo la documentazione indicata entro il primo trimestre del 2027;
- c) per la quota residua, l'erogazione avviene secondo le medesime modalità di cui al punto precedente, ovvero previa acquisizione di una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori (SAL), del piano finanziario aggiornato e di analitica documentazione fiscalmente valida delle spese effettivamente sostenute, ovvero copia delle fatture e delle quietanze di pagamento recanti l'indicazione del CUP. Il soggetto beneficiario è tenuto a presentare al Ministero del turismo la documentazione indicata entro il primo trimestre del 2028.
5. Entro novanta giorni dalla conclusione degli interventi finanziati e, comunque, entro il primo trimestre del 2029, il soggetto beneficiario è tenuto a presentare al Ministero del turismo una relazione finale dettagliata delle attività, il piano finanziario aggiornato e analitica documentazione fiscalmente valida delle spese effettivamente sostenute, ovvero copia delle fatture e delle quietanze di pagamento recanti l'indicazione del CUP, nonché il certificato di regolare esecuzione degli interventi. Sono riconosciute le spese sostenute fino al 31 dicembre 2028.
6. Il Ministero del turismo può chiedere ulteriore documentazione e/o informazioni ai soggetti beneficiari di un contributo a valere sulle risorse di cui all'art. 4, commi 1 e 2, relativamente all'attuazione del progetto finanziato.
7. Fermi restando gli altri adempimenti previsti dalla normativa primaria o secondaria o dagli avvisi pubblici, ai fini del monitoraggio degli interventi oggetto del Piano degli investimenti, si applica il sistema di monitoraggio della «banca dati delle pubbliche amministrazioni - BDAP» previsto dal d.lgs. n. 229/2011 e, con particolare riguardo alle modalità attuative di comunicazione e detenzione dei dati, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013. Il monitoraggio degli interventi finanziati è effettuato dal soggetto attuatore, tenuto a rispettare il cronoprogramma procedurale.

Articolo 8 ***(Revoca del finanziamento)***

1. Fatte salve le ipotesi previste dalla normativa primaria o secondaria o dagli avvisi pubblici, nelle ipotesi di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma finanziario, omessa alimentazione del sistema di monitoraggio, mancato avvio dell'opera o non corretta realizzazione dell'intervento rispetto a quanto previsto nel cronoprogramma, si procede alla revoca dei finanziamenti erogati a valere sulle risorse di cui all'art. 4, comma 1 e 2. Con riferimento alle risorse di cui all'art. 4, comma 1, le Regioni provvedono alla revoca dei finanziamenti erogati e, entro trenta giorni, comunicano al Ministero del turismo le revoche disposte ai sensi del periodo precedente.
2. I contributi concessi sono revocati, in tutto o in parte, secondo quanto previsto nella

determinazione di concessione delle agevolazioni, nei seguenti casi:

- a) ottenimento di contributi per il medesimo progetto, ivi comprese le agevolazioni a titolo di “*de minimis*”, previste da altre fonti pubbliche, quali risorse statali, regionali o dell'Unione europea o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;
 - b) violazione di normative settoriali nazionali o dell'Unione europea;
 - c) rilascio di dichiarazioni mendaci o utilizzo di documentazione falsa o non veritiera, in qualunque fase del procedimento;
 - d) ostacolo alle attività di monitoraggio e verifica, previste dal Ministero o dagli enti delegati, sulla realizzazione del progetto e sul rispetto degli obblighi previsti nel decreto di concessione e nella disciplina applicabile *ratione materiae*;
 - e) mancato rispetto delle norme sul lavoro, sulla sicurezza e dei contratti collettivi nazionali nei confronti dei lavoratori coinvolti nel progetto;
 - f) mancato rispetto di ogni altra condizione prevista dalla determinazione di concessione del finanziamento.
3. Con riferimento alle ipotesi di cui al comma 1, la revoca del finanziamento è totale e opera di diritto.
 4. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 2, il Ministero, accertata la violazione, notifica al soggetto beneficiario una diffida ad adempiere con contestazione formale. Il provvedimento di revoca, totale o parziale del finanziamento, è adottato entro 30 giorni dalla contestazione.

Articolo 9 **(Disposizioni finali)**

1. Il presente Atto di programmazione costituisce riferimento vincolante per tutti i soggetti beneficiari, le amministrazioni coinvolte e gli enti attuatori, ai fini della corretta attuazione e gestione delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale.
2. Eventuali aggiornamenti, integrazioni o modifiche al presente Atto, motivate da esigenze attuative, modifiche normative o sopravvenute necessità operative, potranno essere adottati con successivo provvedimento del Ministero del turismo.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Atto, si rinvia alle normative vigenti in materia di finanza pubblica, contabilità, aiuti di Stato, appalti pubblici, trasparenza e digitalizzazione della pubblica amministrazione, nonché ai regolamenti attuativi di settore.
4. Il Ministero del turismo si riserva di pubblicare, in apposita sezione del proprio sito istituzionale, i modelli, gli schemi, le linee guida e ogni ulteriore documentazione utile a supporto dell'attuazione del presente Atto.

IL MINISTRO DEL TURISMO
DANIELA
GARNERO
SANTANCHE'

